

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di novembre 2018

Santa Lucia di Piave, li 09 novembre 2018

**Oggetto:** le novità del decreto collegato alla Finanziaria 2019

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI ("ROTTAMAZIONE-TER")**

*Sono riaperti i termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017. La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:*

- *affidate all'Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;*
- *maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.*

*Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.*

*La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all'Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.*

*Per le sanzioni relative alle violazioni del **Codice della strada** la definizione agevolata si applica **limitatamente agli interessi.***

*L'Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l'individuazione dei carichi definibili:*

- *presso i propri sportelli;*
- *nell'area riservata del proprio sito Internet.*

## **SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE**

*La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:*

- *recupero di aiuti di Stato;*
- *crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;*
- *multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;*
- *sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;*
- ***risorse proprie tradizionali** ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di **IVA riscossa all'importazione**, per le quali l'art. 5 del Decreto in esame prevede una **specificca modalità di definizione.***

## **MODALITÀ DI ADESIONE**

*Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante **un'apposita dichiarazione da effettuare:***

- ***entro il 30.4.2019.** Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;*
- *utilizzando **l'apposito modello.***

*Nella dichiarazione va indicato, tra l'altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i*

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

*carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l'impegno a rinunciare a tali giudizi. L'estinzione del giudizio richiede l'effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.*

*Al fine di beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai soggetti che, per effetto dei pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le somme dovute relativamente ai carichi in esame.*

## **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE**

*Entro il 30.6.2019, l'Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l'importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.*

*Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:*

- *in unica soluzione;*
- *in un massimo di 10 rate consecutive di pari importo. In tal caso:*
  - *il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura del 2% annuo, va effettuato entro il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019;*
  - *non è applicabile la dilazione prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.*

*Il pagamento può essere effettuato:*

- *mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;*
- *mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell'Agente della riscossione;*
- *presso gli sportelli dell'Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione*

*Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.*

*Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, è applicabile la disciplina dei crediti prededucibili.*

## **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

*A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:*

- *sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73). La sospensione opera fino alla scadenza della prima / unica rata delle somme dovute;*
- *l'Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;*
- *il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell'erogazione dei rimborsi d'imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..*

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

## **SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017**

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che provvedono, **entro il termine differito al 7.12.2018, all'integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell'importo residuo ancora dovuto, il cui versamento va effettuato in 10 rate** consecutive di pari ammontare con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.

Sulle singole rate sono dovuti, dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.

L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del Decreto in esame (debiti di importo residuo al 24.10.2018 fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010).

Quanto dovuto può **essere compensato con i crediti** non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati **nei confronti della Pubblica amministrazione**.

A seguito del pagamento della prima delle rate differite, si determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non sia intervenuto il primo incanto con esito positivo

Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite **in unica soluzione entro il 31.7.2019**.

La disposizione in esame interessa in particolare i soggetti che hanno usufruito, a seguito della presentazione della domanda entro il 15.5.2018:

- della **(ri)ammissione** alla definizione agevolata delle **somme iscritte nei carichi** affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2016**:

- per i carichi **compresi in piani di dilazione al 24.10.2016 per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12.2016** con relativa esclusione dalla precedente definizione agevolata.

Ai fini della riammissione, le rate scadute dovevano essere versate entro il 31.7.2018;

- per i carichi per i quali **non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21.4.2017**.

Le somme dovute per la riammissione dovevano essere versate in unica soluzione entro il 31.10.2018 ovvero in 3 rate (ottobre / novembre 2018 pari al 40% ciascuna e febbraio 2019 pari al restante 20%);

- della c.d. **"rottamazione-bis"**, ossia della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1.1 al 30.9.2017**, per la quale era disposto il **versamento delle somme in unica soluzione entro il 31.7.2018 ovvero in un massimo di 5 rate** (luglio / settembre / ottobre / novembre 2018 e febbraio 2019 pari al 20% ciascuna).

Detti soggetti pertanto, qualora effettuino entro il 7.12.2018 il pagamento delle rate scadute a luglio / settembre / ottobre 2018, usufruiscono automaticamente della rottamazione-ter sull'importo ancora dovuto (rate di novembre 2018 e febbraio 2019).

La rottamazione-ter in esame è consentita anche relativamente ai debiti relativi a carichi:

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 148/2017 (ossia presentata entro il 15.5.2018) per la quale il debitore non ha pagato, in unica soluzione, entro il 31.7.2018, le rate riferite a piani di dilazione in essere al 24.10.2016 scadute al 31.12.2016;

- oggetto di precedente dichiarazione di definizione ex art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 193/2016 (ossia presentate entro il 21.4.2017) per la quale il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo,

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

*pagamento di quanto dovuto (scadenza rate luglio / settembre / novembre 2017 e aprile / settembre 2018).*

## **SOGGETTI COLPITI DAL SISMA**

*Ai soggetti colpiti dal terremoto avente inizio il 24.8.2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.9.2017 è consentito il pagamento delle residue somme dovute ai fini della definizione agevolata ex artt. 6, DL n. 193/2016 e 1, comma 4, DL n. 148/2017, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.7 e il 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2019.*

*Sulle singole rate sono dovuti, a decorrere dall'1.8.2019, gli interessi nella misura dello 0,3% annuo.*

*L'Agente della riscossione, entro il 30.6.2019, invia al debitore un'apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento di quanto dovuto alle nuove scadenze.*

*Al debitore è consentito di effettuare il versamento delle rate differite in un **uniuca soluzione entro il 31.7.2019.***

## **ESTINZIONE DEI DEBITI FINO A € 1.000**

*È disposto l'**annullamento automatico** in data 31.12.2018 dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, **fino a € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, ancorchè riferiti a cartelle oggetto della rottamazione-ter. Va evidenziato che:*

- *quanto versato fino al 23.10.2018 resta definitivamente acquisito;*
- *le somme versate dal 24.10.2018 sono imputate alle rate da corrispondere relativamente ad altri debiti inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento ovvero, in mancanza, a debiti scaduti / in scadenza. In mancanza anche di questi ultimi, tali somme sono rimborsate.*

*Le disposizioni in esame **non sono applicabili** ai debiti relativi ai carichi relativi al recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali, nonché alle risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e all'IVA riscossa all'importazione.*

## **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRATIVA SPECIALE**

*È prevista la **correzione di errori / omissioni e l'integrazione**, fino al 31.5.2019, **delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017** ai fini IRES / IRPEF e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, IRAP e IVA.*

*Va evidenziato che:*

- *l'integrazione è consentita nel limite di € 100.000 di imponibile annuo ai fini delle predette imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite **complessivo** di € 100.000 di imponibile annuo per cui è ammessa l'integrazione;*

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

- *l'integrazione è ammessa fino a € 30.000 in caso di dichiarazione di un imponibile inferiore a € 100.00 nonché di dichiarazione senza debito d'imposta per perdite ex artt. 8 e 84, TUIR.*  
*Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d'imposta, è applicabile senza sanzioni, interessi e altri oneri:*
- **un'imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile IRPEF / IRES ai fini delle imposte sui redditi / relative addizionali / imposte sostitutive delle imposte sui redditi / contributi previdenziali / IRAP;**
- **un'imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;**
- **l'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta / soggette a regimi speciali.**  
*Qualora non sia possibile determinare l'aliquota media è applicabile l'aliquota IVA ordinaria del 22%.*  
*Ai fini in esame il contribuente deve:*
- **inviare una dichiarazione integrativa speciale** all'Agenzia delle Entrate per uno / più periodi d'imposta per i quali, al 24.10.2018, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui agli artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97;
- **versare spontaneamente in unica soluzione quanto dovuto entro il 31.7.2019**, senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97. Il versamento può essere effettuato in 10 rate semestrali di pari importo; il pagamento della prima rata va effettuato entro il 30.9.2019.

*La procedura **si perfeziona dal momento di versamento** di quanto dovuto in un'unica soluzione o della prima rata.*

*In caso di **mancato / parziale versamento** di quanto dovuto:*

- *la dichiarazione integrativa speciale "è titolo" per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili indicati;*
- *per il recupero delle somme non corrisposte, sono applicabili le disposizioni dell'art. 14, DPR n. 602/72 in materia di iscrizione a ruolo e sono dovuti gli interessi legali e la sanzione pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento entro 30 giorni.*

*Nella dichiarazione integrativa speciale non possono essere utilizzate a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati le perdite di cui agli artt. 8 e 84, TUIR.*

*La dichiarazione integrativa speciale:*

- **non costituisce titolo per il rimborso** di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni / agevolazioni non richieste in precedenza / detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate. La differenza tra il credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello della dichiarazione integrativa va versata secondo le modalità sopra evidenziate;
- **è irrevocabile** e va sottoscritta personalmente;
- **non è ammessa:**
- *per i contribuenti che, obbligati, **non hanno presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d'imposta dal 2013 al 2016;***
- *se la richiesta è **presentata dopo** che il contribuente ha avuto conoscenza di **accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari** o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della dichiarazione integrativa;*
- *per l'**emersione di attività finanziarie / patrimoniali costituite o detenute all'estero;***
- *per i **redditi prodotti in forma associata** di cui all'art. 5, TUIR e dai contribuenti che hanno esercitato*

# STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

*l'opzione per la trasparenza ex artt. 115 o 116, TUIR con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.*

*Ai soli elementi oggetto dell'integrazione è applicabile l'art. 1, comma 640, lett. a) e b), Finanziaria 2015, in base ai quali:*

- *il termine per la **notifica periodica della cartella di pagamento** ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73, riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, **decorre dalla data di presentazione della stessa, "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione";***
- *il termine per l'**accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 **decorre dalla data di presentazione** della dichiarazione integrativa, "limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione".*

*È inoltre previsto che l'**utilizzo fraudolento** della dichiarazione integrativa speciale per far emergere attività finanziarie / patrimoniali / denaro contante / valori al portatore provenienti da reati diversi da quelli di cui agli artt. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni) e 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), D.Lgs. n. 74/2000 **è punito con la sanzione ex art. 5-septies, DL n. 167/90 (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).***

*Resta ferma l'applicazione degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio), C.p. e dell'art. 12-quinquies, DL n. 306/92 (trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori).*

*Le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa sono demandate all'Agenzia delle Entrate.*

*Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>*

*I migliori saluti.*